

Treaty of friendship and trade between the kingdom of Italy and the Empire of Ethiopia (Treaty of Wuchale)

His Majesty King Umberto I of Italy and Menelik His Majesty The King of Kings of Ethiopia, in order to make meaningful and lasting peace between the two Kingdoms of Italy and Ethiopia have agreed to conclude a treaty of friendship and commerce .

And His Majesty the King of Italy having delegated as his representative, Count Pietro Antonelli, Commander of the Crown of Italy, Knight SS. Maurice and Lazarus, his extraordinary posted by His Majesty the King Menelik, whose full powers were found in good and due form, and His Majesty the King Menelik concluded in his name as King of Kings of Ethiopia, agreed and concludes the following Articles:

Article 1. There will be perpetual peace and friendship between His Majesty the King of Italy and His Majesty the King of Kings of Ethiopia and between their respective heirs, successors, servants and protected populations.

Article 2. Each Contracting Party shall be represented by a diplomatic agent accredited to the other and may appoint consuls, agents and consular officers in the other.
Such officials shall enjoy all the privileges and immunities according to the customs of the European governments.

Article 3. To remove any ambiguity about the limits of the territories over which the two Contracting Parties shall exercise sovereign rights, a special commission composed of two delegates and two Ethiopians will draw on Italian soil with special signals a permanent boundary line whose strongholds are established as below:

- a) the line of the plateau will mark the Ethiopian-Italian border;
- b) from the region Arafali Hala, Sagan and Asmara are villages in the Italian border;
- c) Adi and Adi Nefas Joannes Bogos will be on the side of the Italian border;
- d) by Adi Joannes a straight line extended from east to west will mark the border between Italy and Ethiopia.

Article 4. The monastery of Debra Bizen with all their possessions will remain the property of the Ethiopian government but will never use it for military purposes.

Article 5. The caravans from or to Massawa to Ethiopian territory pay on one single law of the customs entry of 8 per cent on the value of the goods.

Article 6. The trade of arms and ammunition from or through Massawa to Ethiopia will be free for the only King of Kings of Ethiopia.

Whenever they want to get the passage of such kinds will make regular application to the Italian authorities, bearing the royal seal.

The wagons with load of weapons and ammunition will travel under the protection and cover of Italian soldiers until alconfine Ethiopia.

Article 7. The subjects of each of the two Contracting Parties will be free to enter, travel, go out with their merchandise and effects in the other country and will enjoy greater protection of the Government and its employees.

And, therefore, strictly forbidden to people on both sides armed contractors to meet many or few and pass their borders in order to impose itself on people and groped by force to provide food and livestock.

Article 8. The Italians in Ethiopia and Ethiopians in Italy or Italian possessions can buy or sell, take or lease and in any other manner dispose of their property no less than the natives.

Article 9. And fully guaranteed in both states the option for other subjects to practice their religion.

Article 10. Any disputes or quarrels between the Italians in Ethiopia will be defined by the Italian in Massawa or his delegate.

The fights between Italians and Ethiopians will be defined by the Italian in Massawa or his delegate and a delegate of the Ethiopian.

Article 11. Dying in an Italian in Ethiopia or an Ethiopian in Italian territory, the local authorities were carefully kept all his property and held at the disposal of government to which the deceased belonged.

Article 12. In any event, circumstance or for any Italians accused of a crime, they will be judged by the Italian authorities.

That is why the Ethiopian authorities shall immediately deliver to the Italians authorities in Massawa the Italians accused of having committed a crime.

They also accused the Ethiopians of crime committed on Italian soil will be judged by the Ethiopian.

Article 13. His Majesty the King of Italy and His Majesty the King of Kings of Ethiopia is obliged to deliver criminals who may have become refugees, to escape punishment by the rulers of one on the other domains.

Article 14. The slave trade was against the principles of the Christian religion, His Majesty the King of Kings of Ethiopia is committed to prevent it with all his power, so that no caravan of slaves can cross its member.

Article 15. This Treaty shall be valid throughout the Ethiopian Empire.

Article 16. While in the present Treaty, after five years from the date of signature, one of two High Contracting Parties may wish to introduce some modifications to do so, but he must prevent the other a year earlier, while remaining firm and every single concession on territory.

Article 17. His Majesty the King of Kings of Ethiopia can use the Government of His Majesty the King of Italy for all treatments that did business with other powers or governments.

Article 18. If His Majesty the King of Kings of Ethiopia intends to grant special privileges to nationals of third state to establish businesses and industries in Ethiopia, will always be given, under equal conditions, preference to the Italians.

Article 19. This treaty being drafted in Italian and Amharic and the two versions agree with each other perfectly, both texts shall be deemed official, and will in every respect equal faith.

Art 20. This Treaty shall be ratified.

In witness whereof, Count Pietro Antonelli on behalf of His Majesty the King of Italy, His Majesty the King of King Menelik of Ethiopia, in his own name, signed and affixed their seal to this Treaty, at the camp Uccialli of 25 miazia 1881 corresponding to May 2, 1889.

Imperial Seal of Ethiopia

For His Majesty the King of Italy Pietro Antonelli

Ratification of MS, Monza, September 29, 1889

Trattato di Ucciali
UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro ad interim degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di commercio fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia firmato nell'accampamento di Ucciali il 2 maggio 1889, e da Noi ratificato il 29 settembre 1889. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

TRATTATO

Di amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia

Sua Maestà Umberto I Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II Re dei Re d'Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i due Regni d'Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato di amicizia e di commercio.

Sua Maestà il Re d'Italia, avendo delegato come suo rappresentante il conte Pietro Antonelli, commendatore della Corona d'Italia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo inviato straordinario presso Sua Maestà il Re Menelik i cui pieni poteri furono riconosciuti in piena e debita forma, e Sua Maestà Re Menelik stipulando in proprio nome quale Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato e concludono i seguenti articoli:

Art. 1.

Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.

Art. 2.

Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell'altra.

Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei governi europei.

Art. 3.

A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una commissione speciale composta di due delegati italiani e due etiopici tratterà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:

La linea dell'altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;

Partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;

Adi Nefas e Adi Joannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;

Da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.

Art. 4.

Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.

Art. 5.

Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana dell'8 per cento sul valore della merce.

Art. 6.

Il commercio delle armi e munizioni da o per l'Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re di Etiopia.

Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane munita del sigillo reale.

Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell'altra e godranno della maggiore protezione del Governo e dei suoi dipendenti. E' però severamente proibito a gente armata da ambe le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi confini allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.

Art. 8.

Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o possedimenti italiani potranno comprare e vendere, prendere o dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.

Art. 9.

E' pienamente garantita in entrambe gli Stati la facoltà per i sudditi dell'altro di praticare la propria religione.

Art. 10.

Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall'autorità italiana in Massaua o da un suo delegato. Le liti fra italiani ed etiopi saranno definite dall'autorità italiana in Massaua e da un suo delegato e da un delegato dall'autorità etiopica.

Art. 11.

Morendo un italiano in Etiopia o un etiopico in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell'autorità governativa a cui apparteneva il defunto.

Art. 12.

In ogni caso o per qualsiasi circostanza gl'italiani imputati di un reato saranno giudicati dall'autorità italiana. Per questo l'autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare alla autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di aver commesso un reato.

Egualemente gli etiopi imputati di un reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall'autorità etiopica.

Art. 13.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Re di Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini dell'uno nei domini dell'altro.

Art. 14.

La tratta degli schiavi essendo contraria ai principî della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia s'impegna d'impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.

Art. 15.

Il presente trattato è valido per tutto l'impero etiopico.

Art. 16.

Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due parti contraenti volesse far introdurre qualche modificazione potrà farlo; ma dovrà prevenirlo l'altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.

Art. 17.

Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.

Art. 18.

Qualora Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agli italiani.

Art. 19.

Il presente trattato essendo redatto in lingua italiana ad aramaica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambe i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni rapporto pari fede.

Art. 20.

Il presente trattato sarà ratificato.

In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Maestà Menelik Re dei Re d'Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente trattato fatto nell'accampamento di Ucciali il 25 maggio 1881 – corrispondente al 2 maggio 1889.

Per Sua Maestà il Re d'Italia
(L.S.) Pietro Antonelli